

Atto aggiuntivo
all'Accordo sottoscritto in data 12/8/03 per l'accesso al
"Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito"

Il giorno 12 maggio 2004, in Bergamo

Tra

le seguenti Aziende di Credito:

- BANCHE POPOLARI UNITE SCRL, con sede in Bergamo, piazza Vittorio Veneto n.8, d'ora in poi per brevità denominata "**BPU Banca**", o anche "**Capogruppo**";
 - BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, con sede in Bergamo, piazza Vittorio Veneto n.8, d'ora in poi per brevità denominata solo "**BPB spa**";
 - BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA, con sede in Milano, via della Moscova n. 33, d'ora in poi per brevità denominata solo "**BPCI spa**";
 - BANCA CARIME SPA, con sede in Cosenza, viale Crati, d'ora in poi per brevità denominata solo "**Carime**";
 - BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA, con sede in Ancona, via Stamina n.14, d'ora in poi per denominata solo "**BPA**";
- d'ora in poi denominate insieme "**Banche**";

e

le seguenti Organizzazioni Sindacali di ognuna delle Aziende di Credito sopra richiamate, in persona dei Dirigenti Segretari degli Organi di Coordinamento e/o dei Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, con il coordinamento delle Segreterie Nazionali:

- FALCRI, Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani,
- FIBA/CISL, Federazione Italiana Bancari e Assicurativi,
- FISAC/CGIL, Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni e Credito,
- UIL C.A., UIL Credito Esattorie e Assicurazioni

d'ora in poi denominate complessivamente "**OO.SS.**"

Premesso che:

- a) In data 12 agosto 2003 le Parti hanno sottoscritto, al termine della Procedura Sindacale prevista dalla normativa di legge e contrattuale in materia di ristrutturazioni di una pluralità di aziende facenti parte del medesimo Gruppo e che determinano una riduzione dei livelli occupazionali - l'Accordo per l'accesso al "*Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito*" (d'ora in poi solo "*Fondo*");
- b) L'art.3 del suddetto Accordo stabilisce che le uscite per il passaggio al *Fondo* sono collocate alla fine di ognuno dei 6 (sei) semestri compresi tra il 1^a luglio 2003 e il 30 giugno 2006; mentre l'art. 4 prevede che le adesioni da parte dei Dipendenti interessati possono essere presentate in una delle date comprese all'interno dell'apposito Periodo di adesione, che per le uscite programmate al 30 giugno inizia il precedente 1 gennaio e termina il 31 gennaio, e per il periodo di adesione per le uscite programmate al 31 dicembre inizia il precedente 1 luglio e termina il 31 luglio;
- c) le tempistiche appena dette sono così programmate per realizzare una esigenza di corrispondenza tra la cronologia delle uscite e quella degli efficientamenti da cui discendono gli efficientamenti degli Organici;

- d) il terzo capoverso dell'art. 3 dell'Accordo richiamato prevede che la tempistica delle uscite potrà essere eventualmente rischiusa dalle Banche – in relazione ad esigenze realizzative o altre occorrenze tecniche e/o di natura organizzativa che dovessero emergere nel corso del Piano, e previa ricerca del consenso da parte delle OO.SS – mediante anticipo o posticipo delle uscite, relativamente a una o più aziende, senza modificare il totale finale per singola azienda delle uscite stesse;
- e) le OOSS hanno rappresentato alle Banche l'istanza, da parte di diversi Dipendenti potenzialmente interessati al passaggio al *Fondo*, di anticipare le tempistiche previste dall'Accordo del 12/8/2003;
- f) le Parti dopo essersi confrontate al fine di verificare la ricorrenza dei presupposti per accogliere l'istanza di cui al precedente punto e), si sono date atto della ricorrenza degli stessi nei limiti dei passaggi al Fondo che erano stati previsti complessivamente per le uscite del 31/12/2003, 30/6/2004, 31/12/2004;
- g) per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, continua a trovare applicazione l'Accordo di cui sopra.

Quanto sopra premesso, e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo, a parziale modifica di quanto previsto agli artt. 3 e 4 dell'Accordo per l'accesso al *Fondo* sottoscritto in data 12/8/03,

si conviene che

nei limiti dei passaggi al Fondo che erano stati previsti complessivamente per le uscite del 31/12/2003, 30/6/2004, 31/12/2004 sia adottata la diversa tempistica di seguito indicata:

- *tempistica per le adesioni volontarie*: si dà luogo ad una adesione aperta al *Fondo* senza periodo fissi per la presentazione delle eventuali adesioni da parte dei Dipendenti interessati;
- *tempistica delle uscite*: per quanto riguarda i periodi di uscita da parte dei Dipendenti del Gruppo che hanno presentato la loro adesione volontaria, questa sarà collocata in coincidenza con l'ultimo giorno di ogni mese e tempestivamente confermata all'interessato, a partire dal 30 giugno 2004 e fermo restando un periodo minimo di 30 giorni fra la data delle dimissioni e quella della cessazione, riducibili su richiesta del Dipendente stesso, e ferma restando la previsione di cui all'art. 5 dell'Accordo per l'accesso al *Fondo* sottoscritto in data 12/8/03.

Le Parti si danno atto che, sulla base di quanto sopra, l'anticipo consentito rispetto alla finestra del 31/12/2004 è di n.39 uscite per BPU Banca, di n.29 uscite per BPA, mentre per BPB e BPCI il numero delle uscite già effettuate ha raggiunto quello programmato per il 31/12/2004 e dunque non consente ulteriori anticipi rispetto a questa data.

Le Parti convengono, limitatamente a *Banca Carime*, che la sopraddetta tempistica avverrà senza il limite temporale e numerico delle uscite originariamente programmate a tutto il 31/12/2004, senza modificare il totale finale delle uscite programmate.

Resta comunque confermato che il passaggio al *Fondo* avverrà dal primo giorno successivo alla cessazione dal servizio, così come tutte le altre previsioni contenute nell'Accordo per l'accesso al *Fondo* sottoscritto in data 12/8/03 e dal presente atto non modificate.

Resta inteso che le OO.SS. aziendali saranno informate con frequenza trimestrale sull'avanzamento delle adesioni e delle relative uscite, e cioè anche in anticipo rispetto allo specifico incontro di Gruppo previsto dall'art.3 comma 5 dell'Accordo per l'accesso al *Fondo* sottoscritto in data 12/8/03.

Con apposita circolare le Banche interessate (*BPU, BPA, Banca Carime*) comunicheranno a tutto il proprio Personale le nuove tempistiche per la presentazione delle adesioni e per le uscite, così come sopra modificate.

Resta inteso che, su richiesta di anche una sola delle Parti, le stesse si ritroveranno per valutare la sussistenza tempo per tempo dei presupposti atti a consentire ulteriori soluzioni anticipative.

Letto, approvato, sottoscritto.

BANCHE POPOLARI UNITE Srl

BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA

BANCA CARIME SPA

BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

UIL C.A.
